GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO I	DAL PROCESSO	O VERBALE DEL <u>la</u> :	SEDUTA DEL	0 5 DTT. 200	i
·			SEDOIR DELL	·	
	=====		========	= = = .	
	•				
0 5 0T] ADDI' 212 - ROMA, S	NELL	A SEDE DELLA REGION LA GIUNTA REGIONALE	E LAZIO, IN ' , COSI' COSTI	VIA CRISTOFORO	COLOMBO,
707147	Giorgio Francesco Andrea	Presidente Vice Presidente Assessore "	IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO	Donato Francesco Vincenzo Maria	Assessore " " " "
	OMISSIS	ARIO DOLL. SAVETIO (RACENI.	
	DEL]	BERAZIONE N°	<u>471</u>		
0005770		A	12 i D 1 7 100		
OGGETTO:	C " C			6, n. 25 – Conferin	
		netto del Presidente della	a Giunta al Dott		
Approvazione dell	o schema-tipo d	contratto.		E DELLA STORMAN	

OGGETTO: legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, articolo 13 – Conferimento dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta al Dott. Giorgio CAMPONI. Approvazione dello schema-tipo di contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, demanio, patrimonio e provveditorato;

VISTO il decreto legislativo 165/2001;

VISTO l'art.13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 che disciplina le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica;

VISTA della deliberazione della Giunta regionale n. 2876 del 25.6.1998 con la quale sono stati costituiti i Dipartimenti, le aree e le strutture di diretta collaborazione alla funzione di direzione politica";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 9.2.1999 e successive modificazioni con la quale sono state specificate le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione dei dipartimenti ed alle funzioni dirigenziali di supporto all'attività di direzione politica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1/69 del 05/20/2001 (concernente "Ulteriori disposizioni in merito alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica" con la quale si è provveduto ad uniformare la durata degli incarichi per dette strutture, ad un anno rinnovabile, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996;

RITENUTO di doversi avvalere della collaborazione del Dott. Giorgio CAMPONI, dirigente interno della Regione Lazio, nato a Roma l'8.1.1945, conferendogli l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996;

RITENUTO di stabilire che:

- 1) Il contratto ha durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 2) in caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al combinato disposto del comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996 e del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto in argomento potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, il contratto per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza;
- 3) il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso al verificarsi delle situazioni previste ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) il rapporto di lavoro e l'incarico conferito sono, altresì, regolati dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa pazionale in materia;

5) in considerazione della complessità istituzionale e di ambito delle funzioni da svolgere e della temporaneità dell'incarico, al Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di £. \$\frac{1}{40}\cdot 000\cdot 000\cdot al lordo di oneri e ritenute di legge, corrisposto in tredici mensilità;

VISTO lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per l'assunzione e il conferimento dell'incarico, allegato "1" che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il vigente C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni - enti locali;

VISTA la legge n. 127/97;

all'unanimità

DELIBERA

- Di conferire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 25/96, l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta al Dott. Giorgio CAMPONI, nato a Roma l'8.1.1945, dirigente interno della Regione Lazio;
- Di stabilire che:
 - 1) Il contratto ha durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 - 2) in caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al combinato disposto del comma 6 dell'art. 13 della L.R. n. 25/1996 e del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto in argomento potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, il contratto per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza;
 - 3) il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso al verificarsi delle situazioni previste ai precedenti punti 1) e 2);
 - 4) il rapporto di lavoro e l'incarico conferito sono, altresì, regolati dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni Autonomie Locali, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa nazionale in materia;
 - 5) in considerazione della complessità istituzionale e di ambito delle funzioni da svolgere e della temporaneità dell'incarico, al Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di £. 240.000.000, al lordo di oneri e ritenute di legge, corrisposto in tredici mensilità;
- di approvare lo schema-tipo di contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento dell'incarico, allegato "1" che forma parte integrante del presente provvedimento;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.

LAZIO.

PREMESSO CHE:

•	La Giunta regionale del Lazio, con provvedimento n.	del	ha nominato il Dott.
	, Vice Capo di Gabinetto	del Presidente	della Giunta regionale, ai
	sensi del comma 6 art. 13 della L.R. n. 25/96;		- ,
•	Il Dott. ha formalmente acc	cettato la nomina	con nota acquisita in atti

in data prot. n.ed ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina stessa previste dalle vigenti disposizioni di legge, acquisite agli atti dell'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'On. Francesco Storace, nato a Cassino (FR) il 25.1.1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio – C.F. 80143490581 – nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale;

•	e il	, nato a	il		, C.F.:
	residente a	in		n.	

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Costituzione del rapporto e durata

- La Regione Lazio conferisce, con contratto di diritto privato a tempo determinato, l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, al Dott.
 , che accetta.
- 2. Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione.



3. In caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica, di cui al combinato disposto del comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 25/1996 e del comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, il contratto per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza.

ART. 2 - Oggetto

- 1. Il Dott. si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Lazio le attività stabilite dall'Organo politico di riferimento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/1996, meglio specificate dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia.
- 2. Il nominato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 3 - Obbligo di fedeltà ed esclusività

- Il Dott.
 nello svolgimento dell'incarico di che trattasi risponde ed è
 responsabile verso l'Organo politico che l'ha nominato e il Capo dell'Ufficio di Gabinetto
 dell'attività svolta.
- 2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo.
- 3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle della Regione.
- 4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.
- 5. Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.





ART. 4 - Trattamento economico

1.	La retribuzione annua è determinata complessivamente in £.	, al lordo di	
	oneri e ritenute di legge, corrisposta in tredici mensilità, ed è così ripartita:		
	a) trattamento economico in godimento	£	
	b) trattamento economico integrativo	£	

- 2. Spetta, altresì, al nominato il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle Aziende A.S.L. della Regione Lazio.
- 3. La retribuzione di cui al comma 1 potrà essere ridefinita, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli incrementi retributivi medi che saranno apportati dai CC.CC.NN.L. Area della Dirigenza del comparto Regioni Autonomie Locali, nazionali o decentrati.

ART. 5 – Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza

1. Il nominato viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 6 - Trattamento in caso di malattia

- 1. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al nominato l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale gli corrisponde l'intera normale retribuzione.
- 2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto.
- 3. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al nominato l'incarico e la corrispondente intera retribuz one, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.
- 4. In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

ART. 7 - Risoluzione e Recesso

- 1. Il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso:
- alla data di scadenza del presente contratto;
- al verificarsi delle situazioni previste al punto 3 del precedente articolo 1;
- in caso di assenza o impedimento ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 6;
- a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.
- 2. La Regione può, altresì, risolvere il contratto in maniera anticipata rispetto alla sua scadenza a seguito di giudizio negativo nello svolgimento dell'attività e della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite dall'Organo politico di riferimento.
 - Il contratto viene risolto con atto scritto e motivato.
- 3. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto.
- 4. Il presente contratto può essere rescisso, prima della scacenza, nei seguenti casi:
 - a) per recesso del nominato;
 - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile;
- 5. In caso di recesso anticipato da parte del nominato è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.
 - In caso di mancato preavviso il nominato è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
- 6. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal CCNL per l'area dei dirigenti.
 - Il contratto viene rescisso con atto scritto e motivato.

ART. 8 - Adeguamento del contratto

1. Il presente contratto verrà adeguato alle modifiche che saranno apportate da leggi regionali o nazionali in materia, con effetto dalla data di entrata in v gore delle modifiche stesse.

ART. 9 - Norma di rinvio

1. Per i patti non espressamente contemplati nel preserte contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.



ART. 10 - Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

ART. 11 - Registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
On. Francesco STORACE



